



# Legge federale sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali

*Disegno*

## Abrogazione del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2018<sup>1</sup>,  
*decreta:*

### I

La legge federale del 25 giugno 1976<sup>2</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali è abrogata.

### II

*Disposizioni transitorie dell'abrogazione del ...*

<sup>1</sup> Le operazioni di fideiussione in essere all'atto dell'abrogazione della legge federale del 25 giugno 1976<sup>3</sup> sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali sono riprese e condotte secondo il diritto previgente, fino alla loro scadenza ordinaria, dalle organizzazioni regionali di fideiussione per le piccole e medie imprese riconosciute secondo la legge federale del 6 ottobre 2006<sup>4</sup> sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese.

<sup>2</sup> La Segreteria di Stato dell'economia prosegue secondo il diritto previgente il versamento dei contributi sui costi di interesse assegnati fino al 31 dicembre 2016.

<sup>3</sup> La Confederazione assume le spese amministrative per le operazioni di cui al capoverso 1 conformemente all'articolo 5 della legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

1 FF 2018 1049

2 RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2007 693, 2012 3655

3 RU 1976 2825, 1985 390, 2000 187, 2006 2197, 2007 693, 2012 3655

4 RS 951.25

<sup>4</sup> La Confederazione assume le perdite derivanti dalle fideiussioni di cui al capoverso 1 conformemente all'articolo 6 della legge federale del 25 giugno 1976 sulla concessione di fideiussioni e di contributi sui costi di interesse nelle regioni montane e nelle altre aree rurali.

### III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.